

Legge europea 2019-2020: riscritta la norma sulla regolarità fiscale non definitiva

23 Dicembre 2021



Si è concluso il lungo cammino parlamentare della Legge europea 2019-2020 con l'approvazione definitiva da parte dell'Aula della Camera.

Nel corso dell'esame parlamentare, grazie all'azione Ance nel provvedimento è stata introdotta una disposizione volta a riscrivere la norma sull'esclusione dalle gare pubbliche per irregolarità fiscali non definitivamente accertate, mitigandone gli effetti più critici.

A questo proposito si ricorda che l'art.8 del DL 76/2020 cd. "Decreto Semplificazioni" convertito dalla Legge 120/2020 ha modificato l'art. 80 del DLgs 50/2016 introducendo, accanto alle cause obbligatorie di esclusione dalle gare d'appalto, una causa di esclusione facoltativa.

Si tratta della facoltà riconosciuta alla stazione appaltante di escludere dalle gare pubbliche un operatore economico nel caso in cui essa sia a conoscenza e possa dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte e tasse non definitivamente accertati, qualora tale inadempimento costituisca una "grave violazione", ovvero sia superiore a 5.000 euro. Si tratta della medesima soglia indicata, tramite il richiamo contenuto nello stesso articolo 80 all'art. 48-bis del DPR 602/73, per definire le "gravi violazioni" anche in caso di inadempimenti fiscali accertati definitivamente.

La disposizione, come noto, deriva da una procedura di infrazione europea avverso lo Stato italiano in merito alla quale l'Ance è intervenuta nelle competenti sedi per mitigarne gli effetti più critici per le imprese, esposte ad una penalizzazione particolarmente gravosa come quella dell'esclusione da una procedura d'appalto, a fronte di una violazione considerata, ancora, "provvisoria".

Grazie all'azione associativa, nel corso dell'iter parlamentare di approvazione delle Legge europea 2019-2020, è stato modificato il quinto periodo, comma 4, dell'art. 80 del DLgs 50/2016.

Pertanto, in relazione alle violazioni non definitivamente accertate di tipo fiscale, è stato eliminato il riferimento normativo alla soglia dei 5.000 euro ed è stato ottenuto il rinvio ad un successivo provvedimento, che determinerà una nuova soglia di esclusione commisurata al valore dell'appalto, con un limite minimo che, dopo un lungo dibattito parlamentare, è stato fissato a 35.000 euro. Il provvedimento dovrà definire anche le modalità operative della nuova causa di esclusione.

La norma non prevede effetti retroattivi, pertanto, dovrebbero essere fatti salvi tutti gli effetti prodotti dalla previgente formulazione della disciplina.